

Allegato 1 STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: A.P.S. Civibox con sede nel Comune di Modena.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione e/o in modalità online.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare l'Associazione si prefigge:

La promozione della cultura come bene comune

L'Associazione considera la cultura, la sua promozione e diffusione un bene primario che deve essere continuamente alimentato, per il bene del singolo e della collettività. L'Associazione si propone pertanto di essere un centro di elaborazione, di promozione e di diffusione di idee e di iniziative nei campi della cultura e di quei mille diversi linguaggi che sono essi stessi espressione di cultura, di incontro, di esperienza e arricchimento.

L'Associazione, considerando la cultura e i suoi diversi linguaggi strumenti essenziali per il benessere individuale e collettivo, si propone d'essere fonte e promotrice di eventi che rappresentino percorsi di crescita, di dialogo, di scoperta, di incontro, proponendo tutto ciò che è cultura alla collettività.

La promozione della formazione come strumento di sviluppo personale e sociale

L'Associazione considera la formazione un diritto e un bene del quale ogni individuo non dovrebbe privarsi. L'associazione promuove la formazione come strumento di crescita, di miglioramento, e percorso per aprire nuove possibilità e nuovi percorsi di vita.

L'associazione propone l'idea di una formazione continua, la cosiddetta life long learning, una formazione che segue il percorso di vita della persona affinché, l'apprendimento sia considerato, e si sviluppi, come una componente permanente della propria attività di lavoro e del proprio sviluppo personale.

La promozione delle nuove tecnologie come strumento di conoscenza e di integrazione sociale

L'Associazione considera l'innovazione tecnologica e tutto ciò che è progresso un flusso importante che non può essere dimenticato o trascurato. L'innovazione tecnologica è parte integrante e sempre più evidente di molti aspetti della vita quotidiana, lavorativa e non solo, di ognuno. Le nuove tecnologie veicolano spesso nuove possibilità lavorative, nuove possibilità di formazione e informazione, nuove possibilità di ricerca in ogni ambito, persino nuove possibilità di incontro. Rimanere esclusi da questo immenso flusso significa rimanere esclusi da una parte importante e sempre più consistente della vita sociale o lavorativa, o più semplicemente rimanere esclusi da nuove possibilità.

L'Associazione intende ideare, sviluppare e promuovere attività inerenti le nuove tecnologie, che possano essere offerte alla collettività. Le attività potranno essere tanto percorsi formativi, quanto applicazioni web o siti internet o altro, che abbiano nelle nuove tecnologie una via di implementazione o promozione.

La promozione del benessere psico-sociale, della salute e della solidarietà come valori fondamentali per la qualità della vita

L'associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuovendo lo sviluppo del benessere psico-sociale, la prevenzione e la tutela della salute dell'individuo, per migliorare la qualità della vita.

L'obiettivo è quello di contribuire al miglioramento continuo della salute psico-sociale della persona mettendo in atto attività in favore di persone o gruppi di persone poste anche in condizioni di svantaggio in ragione di specifiche e diversificate condizioni o situazioni che ostacolano le relazioni interpersonali e la quotidianità più in generale, per una piena integrazione alla vita sociale.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- Sviluppare iniziative, eventi culturali, laboratori, workshop
- Realizzare attività e percorsi formativi;
- Sviluppare eventi e manifestazioni sulle tematiche oggetto dell'associazione;
- Lavorare all'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, culturali, ricreative e di socialità;
- Promuovere l'uso della tecnologia e degli strumenti informatici;
- Promuovere l'integrazione sociale attraverso lo sviluppo di attività ed eventi
- Promuovere iniziative di sostegno informativo e psico-socio-educativo su diverse tematiche: incontri a tema, incontri con esperti, conferenze, gruppi di sostegno
- Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero
- Avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività

- Svolgere qualunque attività consentita dall'ordinamento si riveli concretamente utile per il perseguimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31

Dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche ed enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo dell'Associazione o ad un suo delegato e versando la relativa quota annuale. I/le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e che concorrono al perseguimento degli stessi.

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo delega uno o più persone a deliberare le ammissioni.

Il Consiglio Direttivo ratifica le domande di ammissione o comunica l'eventuale rifiuto di iscrizione di un socio entro trenta giorni.

3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell' Associazione

1. Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L' Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta per un massimo di tre per associato (massimo 5 nel caso di più di 500 soci).

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione, o scissione dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede legale o operativa dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo è da tenersi entro quattro mesi dall'inizio dell'anno.

7. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residua, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove (inserire intervallo desiderato), nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, L'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- f) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- g) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Norma finale

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale sentita il competente organismo di controllo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 13

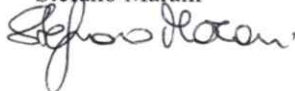
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Modena,

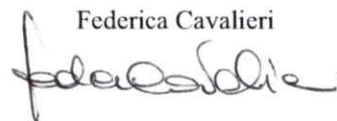
Il Presidente

Stefano Marani



Il segretario

Federica Cavalieri



I consiglieri

Irene Goldoni



Gianluca Dotti

